

Dalle "Notizie in evidenza" ...

LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 (g.u. N. 153 DEL 3-7-2012 – SUPPL. ORDINARIO 136):
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

La disposizione saliente apportata da questo decreto legislativo, che entrerà in vigore il 18 luglio 2012, per ciò che concerne l'ambito normativo sull'immigrazione, è quella che modifica l'art. 22, comma 11 del Decreto Legislativo 286/98 con le seguenti modalità:

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del titolo di soggiorno al/alla lavoratore/lavoratrice non comunitario/a e ai propri familiari regolarmente soggiornanti. I lavoratori stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale che perdono il lavoro o si dimettono hanno diritto all'iscrizione al centro per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un anno e per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero non comunitario qualora essa sia superiore al periodo di un anno.

Decorso il termine di un anno o della fine della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore, per il rinnovo del permesso di soggiorno trovano applicazione i requisiti di reddito previsti dall'art. 29; comma 3, lettera b (ovvero la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato di metà di tale importo per ciascuno dei familiari che compongono il nucleo familiare salve le previste esenzioni per i figli minori di 14 anni). Il regolamento di attuazione D.P.R. 394/1999 stabilisce la modalità di comunicazione al centro per l'impiego al fine della priorità di iscrizione alle liste di collocamento con un codice di priorità rispetto ai nuovi lavoratori non comunitari.

Riepilogando esistono più opportunità:

- L'estensione di un anno del periodo di ricerca del lavoro garantito per il lavoratore o la lavoratrice che rimangano in condizioni di disoccupazione;



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

informa

Stranieri & Nomadi



- L'ulteriore prolungamento del termine di cui possono beneficiare il lavoratore o la lavoratrice che percepiscano una prestazione di sostegno al reddito. L'espressione di sostegno al reddito può essere interpretata con un 'ampia accezione del termine: non solo quelle previste per norma di legge (di cui l'elenco si trova sul sito dell'INPS) ma anche quelle erogate da altri soggetti quali i sussidi erogati dal Comune o i tirocini formativi ecc.
- La possibilità che il lavoratore o la lavoratrice possano dimostrare, una volta trascorso il termine di un anno o il termine successivo associato alle prestazioni di sostegno al reddito, la disponibilità di un reddito di cui sopra (art. 29, comma 3, lettera B). Per esempio possono essere computati i compensi per lavoro accessorio percepiti in cumulo dal nucleo familiare. Nel caso di persona single il lavoro accessorio non può essere computato perché sussiste lo sbarramento dei 5.000 euro all'anno che caratterizza lo stato di disoccupazione e l'assegno sociale è superiore a tale importo. In tal caso il lavoratore per poter continuare a soggiornare in modo legale dovrà integrare il reddito con altre attività: lavoro autonomo, contratti di lavoro subordinati a termine ecc.